

TOSCANO (*Giuseppe*) degli antichi patrizj della Città di Rossano in Calabria Citra, in cui nacque nel dì 4. Luglio del 1721. da D. Francesco, e D. Agata Cherubini, dopo di aver abbozzati nella sua patria i primi studj, vennegl' in mente di farsi Ecclesiastico secolare, a qual oggetto diedesi ad apprendere la teologia presso quei Frati; ma dopo anni 8. di siffat-

12

(1) Toppi *Bibliot. napolet.* p. 181.

(2) Origlia *Stor. dello studio di Napoli t. 2. p. 100.*

ta applicazione, ne venne distolto da alcuni litigi, che gli furono suscitati contro, e portossi in questa Capitale nel 1745. per ben difendere i suoi diritti. In tal occasione applicossi alla giurisprudenza civile, e canonica sotto la disciplina del Ch. Giuseppe Pasquale Cirillo, e dopo alcuni anni per maggiormente istruirsi, risolvette di compilare anche un'opera, della quale parlerò da qui a poco, e darli nell'esercizio del foro per valersi de' suoi talenti in una professione assai miglior di quella, che abbracciar volea stando in patria.

Egli intanto ben sulle prime diede a conoscere la sua abilità non meno nel maneggiare la giurisprudenza, che altresì una molto lodevole probità e disinteresse, che fanno certamente la maggior gloria in un uomo, che investesi in società del carattere di difensore degli altrui diritti. Infatti da che intraprese la sua professione finoggi, che sono diggià anni 30. incirca, si è mantenuto nella sua illibatezza, e vanta ancor con ragione egli stesso di non aver giammai preso a difendere una causa, che avesse del capriccioso, o dell'ingiusto; elogio che esige ancor peraltro dalle voci del pubblico.

Ora il Sig. Toscano tralle affollate cure di sua professione, durevole nelle applicazioni, diè compimento alla sua opera, e fin dal 1767. ne incominciò una elegante edizione, con farne dedica al Ch. Sig. Marchese D. Stefano Patrizi, e il titolo fu questo: *De causis Romani juris*; ma indi a poco mutollo in quello di: *Juris publici romani arcana sub Regibus, atque in ejus conversionibus sub Augusto, Hadriano, Constantino, Justiniano detecta, sive de causis romani juris. Neap. 1774. t. VII. in 4. ex typ. Simoniana.*

L'oggetto, che si propose il nostro laborioso autore, si fu di analizzare lo spirito della legislazione romana da' tempi de' Re, sino all'Imperator Giustiniano, rilevando il diritto pubblico e privato di quella nazione, e far vedere, come avesse variata la polizia al variar de' governi. Egli intanto vi va spiegando le leggi pubbliche sotto i primi Re di Roma, e poichè dopo l'espulsione de' medesimi non vi fu gran mutazione nel governo per buona parte della Repubblica, passa perciò ad interpretare le leggi fatte sotto Augusto, Adriano, Costantino, e Giustiniano, sotto de' quali si fecero delle nuove e diverse leggi corrispondenti a ciascuno de' suddetti legislatori. Quindi dopo aver premesso il governo di ciascuno degli accennati Principi con molta perizia di storia, di critica, e di erudizione, fa vedere quali fossero state le leggi pubbliche sotto la forma di quel governo, il costume de' Cittadini, e l'indole de' giureconsulti. Sotto di Augusto dimostra poi le leggi pubbliche quasi in apparenza del tutto analogiche a quelle della Repubblica per ristaurare l'antica
sua

fua libertà: ma nel vero lor fenfo, ad introdurre la Monarchia. Sotto Adriano, come foffrì una gran mutazione l'antica giurifprudenza, avendo voluta fondare apertamente la Monarchia quel Principe, così il noftro autore dimoftra fiffatta novità, raccogliendo da' libri delle Pandette tutte quelle limitazioni ed eccezioni fatte da Adriano alle leggi antiche, effendo ben nota quella formola: *Sed contra D. Hadrianus refcripsit*, e le ha difpofte e diftribuite fecondo i diverfi titoli del diritto a forma delle Iftituzioni Giuftiniane, Dimoftra poi che sotto Costantino effendofi abolita la filofofia de' Pagani, fu cui poggiava la giurifprudenza, le fue leggi foffero tutte fondate fuffa filofofia cristiana, e corrispondente o a' Canoni de' Concilj tenuti a' fuoi tempi, o a' dettami de' SS. PP. che glieli suggerivano, con trascriverne partitamente tutte le più incontrastabili autorità. Finalmente termina la di lui opera parlando della giurifprudenza di Giuftiniano, cioè delle fue Novelle, e de' tre ultimi libri del Codice, e la divide in giurifprudenza sacra, civile, e militare. Egli premette il nuovo governo iftituito dal medefimo, e lo ftato della Chiesa di allora, con far corrispondere le leggi sacre allo ftato suddetto, le civili alla neceffità dell' Impero, e al nuovo governo, e le militari all' ufo ed alla costumanza di que' tempi.

Non può metterfi in dubbio, che il Sig. Toscano fi avesse scelto un ben degno argomento, e da non potervi riuſcire, fe non prima ben fondato fi fosse nell' erudizione, nella ftoria sacra e profana, e nella politica. Egli infatti vi fi è tal dimoftrato, non effendogli mancato nè ingegno, nè erudizione, a portarlo a fine con della proprietà, e da stare a fronte il fuo lavoro a' più celebrati ſcrittori, che impiegarono innanzi lui i loro talenti per illuſtrare quel corpo difficile non meno, che intereffante di legislazione romana. Con ragione l' autor n' efigette de' grandi elogi da molti valentuomini dell' Italia e fuori, e ſe ne diedero de' vantaggiosi giudizi in diverfi *Giornali*, ſpecialmente nel *Journal litteraire, et univerſel de l' Europe, du 25. Avril 1768. §. XIX.*

TRANI (*Gaufredo, o Goffredo da*) così cognominato dalla Città, in cui nacque nel XII. ſecolo, effendofi portato nella Città di Bologna per iftudiare la legge canonica, a gran nome effendo ſolta la di lei Univerſità per que' tempi, ſe dipoi paſſaggio in Roma, ove aſceſo che fu al ſacerdozio, divenne ragguardevole perſonaggio a cagione di ſua dottrina. Egli avvifa (1), che fu Cardinale ſuddiacono della Chiesa romana, e Cappellano del Pontefice, che è fa-

(1) Nell' introduzione alla ſua opera.

MEMORIE
ISTORICHE
DEGLI
SCRITTORI LEGALI
DEL REGNO DI NAPOLI
RACCOLTE
DA
LORENZO GIUSTINIANI
TOMO III.



IN NAPOLI MDCCLXXXVIII
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

Con licenza de' Superiori.

191 - 7.